



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VERONA

in persona dell'avv. Guido Mutti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 158/14 R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

██████████ nato a ██████████, I. ██████████ C.F. ██████████
██████████, residente in ██████████, Via ██████████
con gli avv.ti Aldo Corcioni e Marta Ceccato del Foro di Verona;

-ATTORE-

CONTRO

██████████ in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in ██████████), Centro ██████████
██████████, C.F. ██████████ con l'avv. Antonio Rizzo del Foro di Roma e
l'avv. Tancredi Tomezzoli del Foro di Verona.

-CONVENUTA-

OGGETTO: Risarcimento danni per inadempimento contrattuale.

Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04.04.14.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato ██████████ conveniva in giudizio ██████████ onde sentirla condannare al pagamento della somma di €750,00, a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.

N. 1352/14 Sent.

N. 158/14 R.G.

N. 8151/14 Cron.

N. Rep.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.

All'udienza del 04.04.14, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

La domanda è fondata e merita accoglimento nella seguente misura.

E' pacifico che il volo di ritorno della tratta Catania - Verona del 09.12.12 prenotato dall'attore sia stato cancellato dalla convenuta.

Ciò premesso, in base all'art. 7 del Regolamento Comunitario (CE) n. 26/2004, l'attore ha diritto alla compensazione pecuniaria nella misura di €250,00.

Inoltre, poiché non vi è prova che la convenuta abbia prestato assistenza (pernottamento in albergo e ristorazione) per l'attesa durata circa 13 ore, l'attore ha diritto al risarcimento dei danni subiti che in via equitativa si liquidano in €250,00.

Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di €500,00 oltre interessi legali dal 09.12.12 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, condanna la convenuta a pagare in favore di [redacted] la somma di €500,00, oltre agli interessi legali dal 09.12.12 al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in €800,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso, in Verona, 03.06.14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA



Il Giudice di Pace

avv. Guido Mutti

4/07/14
C. C. C. C. C.
281
L'incaricato
P.
11/08/14
grazie molto su conto